



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI U.I.L.T.

Il Consiglio Direttivo nazionale, su sollecitazione delle U.I.L.T. regionali, promulga il presente Regolamento che entra ipso facto in vigore per tutti i Comitati provinciali già costituiti o che saranno da ora in avanti costituiti.

COSTITUZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE

Art. 1

Nella Provincia ove siano iscritte almeno tre compagnie è possibile costituire il **Comitato provinciale** che contribuisce alla realizzazione delle **finalità previste dallo Statuto regionale e dallo Statuto nazionale.**

Il **Comitato provinciale** è articolazione territoriale della U.I.L.T. regionale e, in quanto tale, non deve dotarsi di un proprio Statuto.

Alla riunione di costituzione del **Comitato provinciale** è richiesta la presenza della maggioranza delle compagnie regolarmente iscritte nella Provincia e il voto favorevole della maggioranza delle compagnie presenti o rappresentate.

L'**Assemblea regionale**, nella sua prima riunione utile, delibera circa l'approvazione della costituzione del Comitato provinciale. In mancanza di iniziativa da parte delle compagnie, il Consiglio Direttivo regionale può proporre all'Assemblea la costituzione del **Comitato provinciale**.

Art. 2

Il **Comitato provinciale**, comunque costituito, nella sua prima riunione, quali primi atti, vota, a maggioranza delle compagnie presenti o rappresentate, **l'accettazione integrale di questo Regolamento** e provvede alla elezione dal **Presidente provinciale**.

IL COMITATO PROVINCIALE

Art. 3

Il **Comitato provinciale** è costituito dalle compagnie che abbiano sede nel territorio della Provincia, che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione e che si siano iscritte o abbiano rinnovato la propria iscrizione entro il 30 aprile.

Le compagnie che abbiano impedimenti a partecipare con un proprio delegato potranno farsi rappresentare dal delegato di altro gruppo regolarmente affiliato; la delega dovrà essere scritta.

Ogni delegato, oltre a rappresentare la propria compagnia, potrà detenere solo un'altra delega.

Art. 4

Il **Comitato provinciale** si riunisce almeno una volta all'anno, convocato dal **Presidente provinciale**.

Il **Presidente provinciale** ha facoltà di convocare il **Comitato provinciale** ogni volta lo ritenga opportuno o quando ne faccia

richiesta la maggioranza delle compagnie regolarmente iscritte; in questo caso deve provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il **Comitato provinciale** può essere riunito, secondo le modalità previste, anche dal **Presidente della U.I.L.T. regionale**.

La convocazione del **Comitato provinciale** deve essere fatta con un anticipo di almeno dieci giorni a mezzo lettera o via internet.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Le riunioni del **Comitato provinciale** sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza delle compagnie e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero delle compagnie presenti o rappresentate.

Le decisioni del **Comitato provinciale** sono assunte a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, tranne che per il voto di sfiducia al Presidente provinciale per il quale è richiesto il voto della maggioranza delle compagnie regolarmente iscritte, presenti o rappresentate.

Art. 5

Compiti del Comitato provinciale sono:

- a) coordinare l'attività delle compagnie iscritte;
- b) sostenere e promuovere le istanze sociali, culturali ed artistiche delle compagnie e dei tesserati;
- c) relazionarsi con gli enti locali, con gli istituti e le associazioni culturali presenti nel territorio;
- d) ricercare finanziamenti di sostegno all'attività teatrale;

- e) stipulare convenzioni con enti, aziende e singoli utili all'attività delle compagnie;
- f) eleggere il Presidente provinciale;
- g) deliberare sui progetti di attività proposti dal Presidente provinciale e dalle singole compagnie;
- h) promuovere istanze da presentare al Consiglio Direttivo regionale e/o al Consiglio Direttivo nazionale;
- i) dotarsi di norme di funzionamento adottando il presente Regolamento;
- j) intraprendere ogni iniziativa atta a promuovere ed incentivare l'attività teatrale.

Art. 6

Il **Comitato provinciale**, su mozione di sfiducia firmata da almeno un terzo delle compagnie regolarmente iscritte, può licenziare il Presidente provinciale.

La sfiducia sarà validamente espressa se avrà raccolto il voto favorevole della maggioranza delle compagnie regolarmente iscritte, presenti o rappresentate in sede di Comitato.

Art. 7

Il **Comitato provinciale** decade se, entro la data del 30 aprile, non raggiunge il numero minimo di tre compagnie affiliate.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Art. 8

Il **Comitato provinciale** elegge, tra i propri tesserati, il **Presidente provinciale** che dirige l'attività del Comitato

provinciale stesso e rappresenta le esigenze e le istanze delle compagnie al Consiglio Direttivo regionale.

Il **Presidente provinciale** è responsabile della puntuale e trasparente tenuta dei conti e della situazione della cassa provinciale che deve periodicamente fornire al Consiglio Direttivo regionale.

Il **Presidente provinciale** rappresenta la U.I.L.T. nei rapporti con le istituzioni locali e ne fornisce periodica relazione al Consiglio Direttivo regionale.

Il primo Presidente eletto dal Comitato provinciale è tenuto ad informare subito il Consiglio Direttivo regionale dell'avvenuta costituzione e a chiedere al Presidente regionale di inserirne l'approvazione tra i punti all'ordine del giorno della prima riunione utile della Assemblea regionale che delibererà circa l'approvazione della costituzione del Comitato provinciale.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo regionale, in caso di vacanza della funzione di Presidente provinciale, può nominare un **Fiduciario provinciale** scelto tra i tesserati delle compagnie che abbiano sede nel territorio della Provincia.

Il **Fiduciario provinciale**, entro tre mesi dalla nomina, deve convocare il Comitato provinciale e chiedere alle compagnie di eleggerlo Presidente provinciale o, in alternativa, di eleggere, nell'ambito della medesima riunione, altro tesserato.

Art. 10

Il mandato del **Presidente provinciale** ha durata triennale ed è rinnovabile.

Il **Presidente provinciale** decade anticipatamente dal suo mandato:

a) per il mancato raggiungimento del minimo delle affiliazioni necessarie per mantenere il requisito di Comitato provinciale (tre compagnie entro il 30 aprile);

b) per licenziamento conseguente alla mozione di sfiducia votata dalla maggioranza delle compagnie regolarmente iscritte al Comitato provinciale;

c) per volontà del Consiglio Direttivo regionale che, ritenendo inadeguati i suoi comportamenti, lo potrà sospendere motivando il provvedimento al Comitato provinciale e proponendo all'Assemblea regionale di votarne il licenziamento; la mancata approvazione del licenziamento da parte dell'Assemblea revoca la sospensione.

Il Presidente provinciale licenziato non potrà ricandidarsi alla guida del Comitato provinciale.

Art. 11

Il **Presidente provinciale** potrà farsi affiancare nella gestione del Comitato provinciale da un **Segretario**, scelto tra i tesserati delle compagnie che abbiano sede nel territorio della Provincia, al quale demandare incarichi e compiti specifici. Tale nomina è da intendersi revocabile, in qualsiasi momento, dallo stesso Presidente provinciale.

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE

Art. 12

L'espletamento degli incarichi all'interno del **Comitato provinciale** è opera di puro volontariato e non è soggetto ad alcun emolumento.

Se pianificati in sede di Assemblea regionale con adeguata copertura finanziaria, il **Comitato provinciale** e il **Presidente provinciale** potranno richiedere rimborsi spese di gestione dell'attività solo se preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo regionale al quale andrà presentata, mensilmente, ogni documentazione di spesa testimoniata da validi documenti fiscali riferiti ai dati del regionale.

Art. 13

Il **Comitato provinciale**, per finanziare l'organizzazione di ogni attività (convegni, rassegne, spettacoli, corsi di formazione, ecc.), è tenuto ad attivarsi per ricercare sponsorizzazioni e finanziamenti da privati, imprese ed enti del territorio.

Il **Consiglio Direttivo regionale** valuterà circa l'erogazione di contributi a progetti e/o richieste presentate (con previsione di spesa, rendiconto finale e ricevute giustificative) dal Comitato provinciale.

Art. 14

Le risorse del **Comitato provinciale**, frutto delle iniziative realizzate, dei contributi di enti, dei contributi della U.I.L.T. regionale e nazionale, delle sponsorizzazioni e dei finanziamenti da privati imprese ed enti, andranno a costituire ed alimentare la **cassa provinciale** che sarà compresa nella stesura dei bilanci consuntivo e preventivo annuale della U.I.L.T. regionale.

La situazione dei **conti provinciali** e la situazione della **cassa provinciale** dovranno essere periodicamente fornite al Consiglio Direttivo regionale che, in qualsiasi momento, potrà chiedere aggiornamenti, chiarimenti e operare verifiche.

In caso di decadenza del Comitato provinciale, i fondi presenti nella cassa provinciale, fatto salvo la liquidazione di eventuali pendenze verso i soci o verso i terzi, saranno assorbiti dalla cassa regionale.

Art. 15

Al fine di limitare le spese, il **Comitato provinciale** avrà **sede operativa** presso la sede della compagnia di appartenenza del Presidente provinciale o, in alternativa, presso la sua residenza personale.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 16

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda allo Statuto nazionale della U.I.L.T..

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nazionale nel corso della riunione svoltasi a Quartu Sant'Elena (Cagliari) il 17 giugno 2012 (presenti 22, favorevoli 21, contrari nessuno, astenuti 1).

Il Presidente: Cavedon Giuseppe Stefano

Il Segretario: Domenico Santini